

Civile - domanda giudiziale - rinuncia – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014

Mancata riproposizione di domande - Presunzione di abbandono - Operatività - Condizioni

Affinchè una domanda possa ritenersi abbandonata dalla parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, dovendosi, invece, necessariamente accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014